

EURO

Si avvicina il 1° gennaio 2002, data a decorrere dalla quale sarà obbligatorio utilizzare l'euro come moneta di conto e altresì redigere e pubblicare in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a data successiva al 31 dicembre 2001.

Con questo documento si analizzano alcuni aspetti che dovranno essere affrontati con l'utilizzo dell'euro anche durante il periodo transitorio, e cioè dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001.

Il periodo transitorio può essere utilizzato per prendere contatto con tale nuova realtà, dovendo però segnalare che in tale lasso di tempo vale il principio "nessun obbligo, nessun divieto" e quindi vi è assoluta libertà di scelta, da parte delle imprese, di adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira: l'adozione è valida agli effetti civilistici, tributari o di altra natura.

Il tasso di cambio, fisso tra le varie valute degli Stati Membri e l'euro, è stato fissato in Lire 1.936,27 per un euro: il tasso di conversione delle undici valute nazionali è fisso, stabile ed immodificabile.

CRITERI DI CONVERSIONE E DI ARROTONDAMENTO

Gli importi monetari che devono essere convertiti da un'unità monetaria nazionale (lire) ad un'altra (ad esempio franchi francesi) devono innanzitutto essere trasformati in euro, arrotondando il risultato alla terza cifra decimale e, successivamente, convertiti nell'altra unità monetaria; ad esempio:

L. 178.000 devono essere convertite in franchi francesi:

1) conversione lire/euro: $170.000/1.936,27 = 91,929$

2) conversione euro/franchi francesi: $91.929 * 6,55957 = 603.02$

A questo proposito, si ricorda che gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, pertanto:

1.se la conversione di una valuta ha un valore in euro di 603,0148 si dovrà arrotondare a 603,01;

2.se ha un valore di 603,0168 o superiore si dovrà arrotondare a 603,02

Poiché dal 1° gennaio 1999 non sono più disponibili i tassi di cambio tra le monete nazionali e le monete degli stati non aderenti all'UEM, il metodo della doppia conversione deve essere utilizzato anche nei confronti delle valute dei paesi non aderenti all'Unione economica monetaria.

Fatturazione

Durante il periodo transitorio i contribuenti possono decidere liberamente il tipo di moneta da utilizzare per l'emissione delle fatture, a prescindere dalla moneta di conto utilizzata per la contabilizzazione delle operazioni; ciò significa che è possibile emettere le fatture in euro pur gestendo la contabilità in lire.

Al riguardo è pertanto possibile adottare tre diverse soluzioni:

- 1) emettere fatture in lire o in EURO
- 2) emettere alcune fatture in lire, altre in EURO
- 3) emettere fatture con l'indicazione degli importi sia in lire che in EURO.

La terza soluzione sembra, ad oggi, la più comoda in quanto la scelta della dell'euro nella fatturazione impone la necessità di disporre di "listini prezzi" in euro.

Nella maggior parte dei casi la scelta più conveniente è quella di convertire i listini esistenti ed arrotondare gli importi ottenuti la secondo decimale.

Questa soluzione però potrebbe rivelarsi non adeguata in presenza di prodotti di costo unitario di poche decine di lire(ad esempio la conversione in euro di un prezzo unitario di 10 lire corrisponderebbe a 0,00516 e cioè a 0,01 euro che riconvertito in lire risulterebbe pari a 19 lire, quasi il doppio dell'importo originario!!)

Una possibile soluzione potrebbe consistere nel mantenere , dopo la conversione, un numero sufficiente di decimali tali da non alterare il valore economico; a questo proposito è utile ricordare che il prezzo unitario non costituisce un autonomo importo da contabilizzare o pagare per il quale esiste l'obbligo dell'arrotondamento al secondo decimale, ma si è di fronte ad importi utilizzati in calcoli intermedi per i quali vi è libertà di trattarli con un numero di cifre decimali a piacere.

In particolare la conversione in euro deve avvenire con almeno:

- 5 cifre decimali per importi originariamente espressi in unità di lire (da 1 a 9) ;
- 4 cifre decimali per importi originariamente espressi in decine di lire (da 10 a 99);
- 3 cifre decimali per importi originariamente espressi in centinaia di lire (da 100 a 999);
- 2 cifre decimali per importi originariamente espressi in migliaia di lire (da 1000 a 9.999).

Ciò vale anche quando gli importi sono in euro da convertire in lire.

Esempi:

L. 191 EURO 0,09864

L. 190 EURO 0,0981

L. 1.900 EURO 0,981

L. 19.000 EURO 9,81

Si tramutiamo gli importi in lire

EURO 0,09864 lire 190,99367.

EURO 0,09812 lire 189,98681

EURO 0,981 lire 1.899,48087

EURO 9,81 lire 18.994,8087

La conversione deve interessare tutti gli elementi fiscalmente rilevanti (imponibile, imposta, ritenute...) contenuti nella fattura; il totale della stessa sarà determinato come somma degli importi convertiti

In questo modo il totale della fattura in lire convertito può non coincidere con la sommatoria dei singoli importi convertiti.

L' eventuale differenza è considerata dal Ministero come "scarsamente significativa"

Esempio:

n. pezzi 150

prezzo unitario L. 31.855 in euro 16,45173

Totale L. 4.778.250 in euro 2.467,76

La differenza tra l'importo fatturato in lire e l'importo pagato in EURO di L. 1, sarà in questo caso una perdita per il fornitore che dovrà registrarla come arrotondamento passivo e un utile per il cliente che dovrà registrarla come arrotondamento attivo.

Scontrini fiscali

I contribuenti, durante il periodo transitorio hanno il massimo di libertà per l'emissione degli scontrini fiscali che quindi possono essere emessi solo in lire, solo in euro oppure sia in lire che in euro.

Nessuna modifica invece deve essere apportata ai registratori di cassa.

Per quanto riguarda gli scontrini fiscali si possono adottare una delle seguenti soluzioni:

- 1) esposizione delle singole transazioni in lire, indicando l'importo totale in lire e il corrispondente importo totale in euro espresso con non più di due cifre decimali;
- 2) emissione dello scontrino fiscale in lire ed emissione consecutiva di un' appendice in euro recante la scritta "appendice in euro"; (l'appendice deve riportare tutti i dati contenuti nello scontrino fiscale, esclusi il numero progressivo ed il logotipo fiscale, e deve essere rilasciata al cliente, pur non avendo alcuna autonoma rilevanza fiscale);

- 3) emissione di uno scontrino con esplicita indicazione della moneta utilizzata per ogni singolo importo: due sono le possibili soluzioni:
- ⇒ esposizione delle transazioni per colonne affiancate nelle quali indicare gli importi in lire ed in euro ottenuti mediante conversione di ogni singolo importo ed arrotondando al centesimo di euro, se si tratta di autonomi importi da pagare o da contabilizzare;
 - ⇒ esposizione delle singole transazioni su righe diverse e successive, indicando su una i valori in lire e sull'altra i valori espressi in euro (con non più di due cifre decimali); le cifre devono essere precedute da simboli monetari.
- 4) emissione di uno scontrino fiscale con valori espressi in lire con in appendice uno spazio nel quale indicare soltanto gli importi delle transazioni e del totale in euro. Tali indicazioni devono essere riportate almeno tre righe dopo il logotipo fiscale e il numero di matricola, con l'apposizione in testa ed in coda all'indicazione stessa della scritta "appendice in euro"

Nel periodo transitorio la struttura dello scontrino di chiusura giornaliera deve rimanere invariata, ferma restando la possibilità di esprimere gli importi: solo in lire, in entrambe le valute, o solo in EURO. Nel caso di espressione nelle due monete vi dovrà essere l'indicazione separata degli importi.

Contabilità

La contabilità può essere tenuta sia in lire che in EURO.

Se la contabilità é tenuta in lire si dovrà procedere alla conversione in lire delle fatture ricevute in euro e delle fatture emesse in euro.

Tuttavia è possibile registrare sui libri IVA in euro le fatture emesse in euro, senza evidenziare il cambio, ma tenendo apposite colonne, per le registrazioni in lire e per quelle in EURO.

Infatti, il Ministro delle Finanze con circolare n. 291/E del 23.12.98 ha ricordato che l'euro e la lira non sono due monete diverse ma la stessa moneta.

Gli importi da riportare nelle liquidazioni periodiche iva devono essere indicati in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi. L'importo minimo da versare in sede di liquidazione mensile o trimestrale è di 27 euro, mentre l'importo minimo da versare in sede di dichiarazione annuale è pari ad 1 euro.

Secondo quanto precisato nella circolare del ministero delle finanze n. 291/E del 23/12/1998, la dichiarazione deve annuale deve essere presentata nella stessa valuta utilizzata per le dichiarazioni periodiche presentate nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Nell'ipotesi invece in cui nel medesimo periodo di imposta il contribuente presenti le dichiarazioni periodiche prima in lire e poi in euro , la dichiarazione annuale relativa a tale periodo di imposta dovrà essere presentata in euro.

Se il contribuente decide di presentare le dichiarazioni periodiche o le dichiarazioni annuali in euro, dovrà presentare in euro le successive dichiarazioni.